STUDIO LEGALE

STEFANELLI & STEFANELLI

AVV. ANDREA STEFANELLI
AVV. SILVIA STEFANELLI

AVV. ADRIANO COLOMBAN
AVV. ALESSANDRA DELLI PONTI
AVV. EDOARDO DI GIOIA
AVV. VALERIA FABBRI
AVV. ELEONORA LENZI
AVV. ANDREA MARINELLI
DOTT. FEDERICO BRESCHI
DOTT. ANNAMARIA CICERONE
DOTT. CLAUDIA PATTI
DOTT. SILVIA PARI
DOTT. FABIO CARUSO

LETTERA INFORMATIVA

Speciale di Agosto

In questo numero

Appalti

- La 2° spending review
- Normativa "cresci – Italia"
- I contratti di rete nell'ambito delle procedure di gara: uno strumento per accrescere competitività e capacità produttiva?

Pubblicità e tariffe professionali

Commento alle recenti sentenze in materia di pubblicità sanitaria

Prossimi appuntamenti – Convegni e incontri

VIA CALANCO, 11
40139 BOLOGNA
TEL. 051 6241209
FAX 051 0821641

Per approfondimenti

Chiunque fosse interessato a ricevere copia dei documenti relativi alle notizie segnalate può richiederle direttamente all'indirizzo s.stefanelli@studiolegalestefanelli.it

seguiteci che su

:@studistefanelli

: http://www.facebook.com/studiostefanelli

WWW.STUDIOLEGALESTEFANELLI.IT

APPALTI

LA 2° SPENDING REVIEW

LEGGE 7/8/2012, N. 135 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N. 95/2012

Abstract in English:

The Italian legislature is amending important legislative modification aimed to liberalize the market and to keep spending.

Following is an analysis of the last law of spending containment – called "Spending review" – which introduced important amendment in service and medical device procurement

***

In data 7 agosto 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto c.a. – ed entrata in vigore (quindi) il successivo giorno di ferragosto – è stata promulgata la Legge n. 135 di conversione del D.L.n. 95/2012, a cui sono state apportate alcune modificazioni; già nella precedente Newsletter (giugno-luglio 2012) si è dato conto delle rilevanti novità del citato D.L.n. 95, ragion per cui ci si limiterà, nel presente commento, a segnalare le sole modifiche apportate a detto decreto-legge.

Come detto in precedenza, gli articoli che interessano gli appalti pubblici sono l'art. 1 ("RIDUZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE") e l'art. 15 ("DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EQUILIBRIO DEL SETTORE SANITARIO E MISURE DI GOVERNO DELLA SPESA FARMACEUTICA"); all'art. 1, comma 1° , viene definitivamente confermato l'obbligo di acquisto di beni e servizi tramite CONSIP e/o le centrali di committenza regionali nonché la sanzione (in caso di mancato rispetto di tale obbligo) di nullità di tutti i contratti eventualmente stipulati in violazione degli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP e/o dalle altre centrali di committenza, oltre a rappresentare illecito disciplinare nonchè causa di responsabilità amministrativa. In sede di conversione il Legislatore ha correttamente eliminato quella che era parsa, fin da subito, un'ingiustificata contraddizione, ovvero il disposto dall'ultimo periodo del suddetto comma 1° secondo cui non erano da ritenersi comunque nulli tutti i contratti stipulati tramite altre centrali di committenza purché a condizioni economiche più favorevoli; detto ultimo periodo è stato così sostituito dal seguente "Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo di [.] CONSIP, non sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3° l.n. 488/1999" istitutiva della Centrale di committenza nazionale, svincolando di fatto l'attività delle altre centrali di committenza da CONSIP.

Il comma 2° del D.L. n. 95/2012 è stato invece "spacchettato", nel senso che il primo periodo "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese" è stato inserito correttamente all'interno del Codice appalti (quale ultimo periodo dell'art. 2, comma 1-bis D.Lgs.n. 163/06), come parimenti il secondo periodo "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale", che risulta ora inserito al termine dell'art. 41, comma 2° del D.Lgs.n. 163/06.

Rilevante novità (seppur non condivisibile) è invece quella introdotta all'art. 37 (in materia di a.t.i.), comma 13° (relativo alla cd. "esecuzione pro-quota"), a cui in premessa viene inserito l'inciso "in caso di lavori"; considerato come detto comma 13 dell'art. 37 preveda l'obbligo, da parte dei componenti di un raggruppamento, d'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all'a.t.i. stessa, la presente modifica legislativa, limitando tale obbligo al solo settore dei lavori pubblici, consente di fatto, nelle forniture e nei servizi, la partecipazione anche di raggruppamenti in cui un'associata possiede (ad es.) il 99% dei requisiti partecipativi, salvo poi eseguire solo l'1% delle forniture o servizi appaltati, mentre l'altra associata possiede l'1% dei requisiti ma esegue il 99% delle forniture e servizi in gara, permettendo così possibili utilizzi "strumentali" dell'istituto delle associazioni temporanee d'imprese.

Risultano poi modificati anche gli artt. 75 (cauzione provvisoria) e 113 (cauzione definitiva) sempre del Codice appalti, per entrambi i quali è stato ritenuto necessario precisare l'importo massimo dell'uno (2% in caso di cauzione provvisoria) nonché dell'altro (10% per quella definitiva), anche nel caso di procedure indette in forma aggregata da centrali di committenza.

Quanto poi (comma 7°) all'estensione dell'obbligo d'acquisto tramite CONSIP e/o centrali di committenza regionali anche in capo alle "società [.] a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" – ma esclusivamente alle categorie del gas, carburanti, telefonia, energia elettrica e combustibile per

riscaldamento – in sede di conversione è stato aggiunto che dette società possono anche:

a) esperire proprie autonome procedure, sempre tuttavia utilizzando i sistemi del mercato elettronico messi a disposizione da CONSIP e/o dalle altre centrali di committenza regionali;

b) oppure procedere ad affidamenti "anche al di fuori delle predette modalità", a condizione tuttavia che i corrispettivi degli stessi siano inferiori a quelli delle convenzioni e/o degli accordi-quadri di CONSIP e/o delle altre centrali di committenza regionali.

Risulta poi confermata (comma 12°) la possibilità che l'aggiudicatario di una convenzione sottoscritta con una centrale di committenza possa offrire il medesimo accordo-quadro anche alle altre centrali di committenza, a condizione tuttavia di applicare una riduzione del prezzo convenzionale, così come (comma 13°) è stata lasciata l'introduzione automatica della clausola di recesso nei contratti di fornitura di beni e servizi in caso di condizioni peggiorative dei suddetti (contratti) rispetto a quelle delle convenzioni stipulate delle centrali di committenza, con l'obbligo tuttavia, in capo alla P.A. recedente, di un risarcimento pari al 10% delle prestazioni non rese, sempre che il contraente non accetti di ridurre il proprio prezzo "allineandolo" a quello della convenzione.

Nel caso invece di convenzioni "in essere" viene concessa la facoltà, a CONSIP ed alle altre centrali di committenza, di "rinnovo" tramite l'incremento delle quantità e/o degli importi nella misura pari a quella originale – ma solo se l'esaurimento della convenzione avviene entro il 31/12/2012 (novità introdotta in sede di conversione) e, comunque, con validità fino al 30/6/2013 – fatta salva la facoltà dell'appaltatore di recedere entro 30 gg. (commi 15° e 16°); in caso di recesso dell'appaltatore CONSIP e/o le altre centrali di committenza hanno allora la facoltà d'interpellare progressivamente i primi tre offerenti della gara "classica", che tuttavia devono accettare di modificare le loro proposte fino ad ottenere il medesimo punteggio dell'aggiudicataria della gara (comma 14°).

Altra importante novità è rappresentata dall'introduzione del comma 16-bis° , che sembra prevedere una facoltà di rinegoziazione delle condizioni ottenute all'esito di una gara per accordo-quadro, aggiungendo all'art. 1, comma 26 L.n. 488/1999 il seguente periodo "In casi di particolare interesse per l'amministrazione le condizioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente"; il significato di tale prescrizione non è affatto chiara, in quanto sembra derogare all'obbligo di stipula dell'accordo-quadro con il miglior offerente, introducendo un meccanismo di "pluriaffidamento" a più soggetti a condizioni migliorative rispetto a quelle ottenute in gara, il tutto però solo "in caso di particolare interesse" per la P.A., da intendersi necessariamente non come la centrale di committenza che ha stipulato la convenzione, quanto, piuttosto, quale Amministrazione che intende "scaricarla".

Infine è stato introdotto ex novo il comma 26-bis° che, per gli specifici appalti di "manutenzione di beni e servizi, hardware e software", dispone una riduzione dei "costi unitari" di almeno il 10% per il triennio 2012-2015 rispetto ai prezzi 2011 fatti a SOGEI oppure ottenuti dalle convenzioni CONSIP, mentre, per gli appalti di "acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware", detta riduzione è prevista almeno del 5%.

Passando all'art. 15 relativo agli approvvigionamenti in ambito sanitario, come già detto i commi dal 2° all'11° sono relativi ai soli farmaci, mentre il comma 13° concerne tutto i restanti beni e servizi ed, a tal proposito, la prima rilevantissima conferma è la riduzione coattiva del 5% sugli importi di tutti i contratti, riduzione peraltro confermata a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge (7/7/2012) – e non, invece, da quella della legge di conversione (15/8/2012) – peraltro valevole, per i soli dispositivi medici, fino al 31/12/2012 (lett. a); altra conferma è poi quella relativa all'obbligo, in capo a tutte le Aziende Sanitarie, di rinegoziare i contratti i cui prezzi si discostino di oltre il 20% dai prezzi di riferimento raccolti a livello nazionale (lett. b) con, in caso di mancato accordo con l'appaltatore in merito a tale riduzione, la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere a carico della P.A. appaltante; in sede di conversione in legge è stata aggiunta tuttavia la precisazione che, a seguito dell'intervenuto recesso, nelle more dell'espletamento della nuova gara le PP.AA. possono stipulare nuovi contratti aderendo a convenzioni-quadro (anche di centrali di committenza di altre regioni) nonché procedere ad affidamenti diretti ma solo a condizioni piu' convenienti rispetto ai contratti stipulati dalle altre Amministrazioni sanitarie.

Correttamente poi (lett. c) risulta abrogato l'art. 7-bis della L.n. 94/2012 (in quanto di contenuto assolutamente identico alla precedente lett. b), mentre è stata inserita la nuova lett. c-bis) in forza della quale "è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza [.] che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso

specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere".

Infine risulta confermato quanto già disposto dalla lett. d) in merito all'utilizzo, da parte degli enti del S.S.N. per i loro acquisti di beni e servizi, delle convenzioni CONSIP e/o delle altre centrali di committenza regionali, con l'espressa previsione, anche in questo caso, di nullità dei contratti sottoscritti in violazione nonché il configurarsi d'illecito disciplinare e di responsabilità contabile.

Avv. Andrea Stefanelli

NORMATIVA "CRESCI-ITALIA"

LEGGE 7/8/2012, N. 134 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 22/6/2012 N. 83 .

Questa volta nella Gazzetta Ufficiale del 11/8 u.s., con entrata in vigore il giorno successivo, è stato convertito il cd. "decreto Cresci-Italia", anche in tal caso con alcune importanti novità.

E' stata infatti modificata la L.n. 241/90 con l'introduzione dei commi 1-bis ed 2-bis all'art. 14-bis relativo agli studi di fattibilità nella Finanza di progetto (art. 3), nonché modificata (dal 50% al 60%) la percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni (art. 4); l'art. 160-ter del D.Lgs.n. 163/2006 è stato poi modificato con l'introduzione della possibilità di determinare la ripartizione dei rischi relativamente al cd. "contratto di disponibilità" (art. 4bis).

Risulta inoltre modificato (art. 13ter) l'art. 35, comma 28 del D.L.n. 223/2006 (conv. L.n. 248/2006) concernente i casi di responsabilità solidale del committente nei confronti dell'appaltatore nonché del appaltatore nei confronti del subappaltatore (le ritenute fiscali da redditi da lavoro dipendente nonchè le imposte di valore aggiunto), mentre, dall'art. 18 in poi, si prevede l'istituzione della nuova "Agenzia per l'Italia digitale", che sostituisce la DigitPa e dispone tutti i poteri ed i compiti in materia di pubblicità nonché di digitalizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni.

Avv. Andrea Stefanelli

I CONTRATTI DI RETE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI GARA: UNO STRUMENTO PER ACCRESCERE COMPETITIVITÀ E CAPACITÀ PRODUTTIVA?

LEGGE 11 NOVEMBRE 2011, N.180

La legge 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) ha previsto che le pubbliche amministrazioni debbano semplificare il più possibile l'accesso agli appalti per le imprese, favorendo le aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese e privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici (art. 13, comma 2, lett. b).

Tra gli strumenti volti a favorire l'accesso a "molti", – laddove i "singoli" non avrebbero possibilità (per grandezza, competitività e capacità economica) – è appunto il cd. "contratto di rete", tipologia aggregativa già normata dal precedente DL 5/2009 (e successiva Legge conv. n. 33/2009); il dettato normativo ne prevede l'utilizzo ove "...più imprenditori perseguano lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare...".

Ciò che apparentemente può sembrare astratto si rivela, invece, estremamente concreto; costituiscono infatti elementi necessari affinché la collaborazione inter-imprenditoriale sia riconducibile alla fattispecie del contratto di rete:

1. l'indicazione degli obiettivi strategici e di innovazione;
2. la definizione di un "programma di rete".

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è soggetto ad un regime di pubblicità legale mediante iscrizione nella sezione del Registro delle imprese: è possibile inoltre istituire un fondo patrimoniale comune, così come nominare un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto (aspetti entrambi facoltativi ma altrettanto indispensabili al fine di accedere ad un particolare regime fiscale agevolato).

Tutto quanto esposto finora farebbe certamente propendere per uno strumento, se utilizzato nella maniera opportuna, capace di offrire nuove possibilità (anche competitive) a ciascuna delle imprese unitesi "in rete".

E nell'ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica?

Il Codice dei contratti non annovera i soggetti sottoscrittori dei contratti di rete tra quelli legittimati a partecipare alle procedure di gara (art.34); certamente, però, le imprese "in rete" potrebbero ricorrere allo strumento del "raggruppamento temporaneo di imprese" (art.37 Codice dei contratti). E' ancora discusso, invece, se il contratto di rete possa valere ex se come titolo autonomo e abilitativo alla partecipazione congiunta delle imprese alle gare di appalto pubbliche; la criticità risiede nel fatto che il contratto di rete non sarebbe formalmente volto alla creazione di un soggetto giuridico autonomo (e quindi distinto dai sottoscrittori),

ma semplicemente un contratto indirizzato alla mera collaborazione imprenditoriale.

E' pur vero che però non pare precluso alle imprese "in rete" obbligarsi alla partecipazione congiunta alle gare, ad esempio valorizzando il rapporto di mandato con l'organo di rappresentanza comune, ove costituito ovviamente.

In conclusione è indubbio l'interesse di tale strumento quale possibile moltiplicatore di capacità e competitività delle singole imprese (anche nell'ambito di gare ad evidenza pubblica), una volta però risolte in senso positivo le menzionate criticità.

Avv. Adriano Colomban

PUBBLICITA' E TARIFFE PROFESSIONALI

a cura dell'avv. Silvia Stefanelli

English Abstract:
The following work analyzes recent rulings of Corte di Cassazione in professional advertising.
1) the first concern the responsibility of the dental clinic director
2) the second states that it is possible to do advertisings with flyers
3) the third declares that, in the professional sector, is permetted to do only advertisings "rational", not "emotional"

* * *

Sempre più complesso districarsi nella materia della pubblicità dei professionisti: tre sentenze della Cassazione emesse nel corso dell'estate 2012, che sembrano in parte essere tra loro in contrasto.

Cass Civ., Sez III 31 luglio 2012 n.13677

Nel caso in esame la Cassazione statuisce sui profili di responsabilità del Direttore Sanitario di una struttura odontoiatrica affiliata ad un franchising.
Più esattamente, in questo procedimento la pubblicità effettuata risultava effettivamente non corretta.
Negli atti della procedura però c'era la dichiarazione del legale rappresentante
della società affiliante che attestava come tutta la campagna promozionale della struttura era stata gestita in totale autonomia dal franchisor che aveva tenuto il dentista all'oscuro di tutto, senza fornirgli alcuna comunicazione preventiva sulla pubblicità praticata.
Ma tale profilo non è risultato idoneo a scagionare il direttore sanitario che è comunque responsabile della pubblicità della struttura che dirige.

Cass Civ sez IV 12 luglio 2012 n. 11816

Il caso riguarda il Direttore Sanitario di una struttura sottoposto a procedimento disciplinare da parte del proprio Ordine in relazione alla diffusione di un volantino contenente uno sconto sulle tariffe professionali.
Più esattamente l'Ordine professionale contesta sia il mezzo (il volantino) sia la "non correttezza" della pubblicità nella parte in cui promette un sconto applicato sulle tariffe professionali, oggi abrogate.
Di diverso avviso la Cassazione.
Accogliendo infatti le tesi dell'odontoiatra ricorrente – secondo la quale la decisione inflitta si poneva in contrasto con gli artt. 42 e 49 del Trattato UE, la Direttiva n. 123/2006 sulla liberalizzazione dei servizi, la Corte di Giustizia Europea (causa C-119/09 sul ≪démarchage≫), nonché la legge 248/2006 – c.d Decreto Bersani – la Cassazione ha dichiarato non solo la piena legittimità della pubblicità effettuata tramite volantini, ma altresì che la sanzione comminata è sintomo da parte del Consiglio dell'Ordine di una ≪insopprimibile sofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell'esercente la professione sanitaria≫.
Ed ancora che non "ha troppo senso la valorizzazione in chiave di addebito delel genericità della promessa riduzione in quanto non riferita a singole prestazioni, potendo ciò incidere solo sulla capacità di persuasione del messaggio che è profilo certamente estraneo alla sfera di intervento degli organi disciplinari".
Sembra dunque che la Cassazione ci voglia dire la il potere di valutazione ordinistica deve limitarsi alla veridicità e trasparenza del messaggio (come indicato dal Decreto Bersani), mentre non può entrare nel merito della "capacità di persuasione" del messaggio stesso.

Cass Civ. 10 agosto 2012 n. 14368

A solo un mese di distanza la Cassazione sembra contraddire sè stessa.
Emanata infatti in ambito di pubblicità di avvocati, la Suprema Corte stabilisce che la legittimità del messaggio pubblicitario solo quando lo incide sulla sfera razionale e non su quella emotiva degli utenti

Questi i fatti.
Un avvocato di Varese decide di organizzare la sua attività professionale come di seguito:
1) apre uno studio chiamandolo ≪Angolo dei diritti≫ in un locale posto sul piano strada, applicando alle vetrine vetrofanie multilingue ed indicando sulle stesse le materie trattate;
2) apre un sito internet all'indirizzo www.angolodeidiritti.it e indicando gli orari del proprio studio come ≪orari negozio≫;

3) offre al pubblico prestazioni professionali, anche di natura giudiziale, ad un costo predeterminato e quantificato forfettariamente, senza riferimento al valore ed all'importanza della pratica nonché al/a sua presumibile durata, precisando anche che "si concedono a richiesta pagamenti personalizzati e dilazionati" e si praticava il "patto di quota lite";

4) rilascia alcune interviste a quotidiani locali in cui sostiene, con riferimento al suo gruppo di legali, quanto segue: "Ci rivolgiamo a quella fascia di persone che non si rivolgono all'avvocato per diffidenza … il nostro scopo è quello di migliorare l'approccio e facilitare il ricorso del cittadino al/a giustizia…, promuovendo un'idea di assistenza legale come servizio a favore di tutti e non appannaggio di alcuni;"

Il procedimento disciplinare.

L'ordine degli avvocati Varese apre procedimento disciplinare ed applica la sanzione delle censura che viene poi confermata davanti al CNF.

Nello specifico il Consiglio Nazionale Forense ha così stabilito:

a) **circa la scelta del luogo di svolgimento della attività** (LEGITTIMO)

≪preliminarmente, […] nel caso di specie, non è censurato l'esercizio della professione in ambiente e luogo diverso dalla tradizione o con inusuali modalità comunicative: nel caso di specie, infatti, la localizzazione dello studio non comporta neppure una violazione della riservatezza dell'utente o della dignità professionale del legali che operano nello studio≫;

b) **circa l'utilizzo di espressioni evocative e/o commerciali (**NON LEGITTIMO)

≪Il *Codice deontologico forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani" consente non una pubblicità indiscriminata ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, ….., le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione e la verifica al riguardo è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale. Nel caso di specie, l'utilizzo delle espressioni "L'angolo dei diritti" e " negozio" (solo successivamente eliminata) hanno carattere prettamente commerciale. Esse tendono a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacita evocativa emozionale, basandosi, quindi, su messaggi pubblicitari eccedenti l'ambito informativo razionale ……≫;*

c) **circa le predeterminazione dei costi** (NON LEGITTIMA)

≪Quanto ai costi predeterminati, non è condivisibile l'opinione che nega l'avvenuta compromissione, nella specie, dei principi di adeguatezza e proporzionalità: al contrario, è verificabile l'avvenuta lesione, nella specie, del decoro della professione legale, svilita da proposte commerciali che offrono servizi a costi molto bassi. Qui, infatti, non si tratta di valutare se sussista corrispondenza con i minimi tariffari, bensì l'adeguatezza del compenso al valore ed all'importanza della singola pratica trattata; invero i compensi devono sempre essere proporzionati all'attività svolta≫

d) **circa i contenuti delle interviste rilasciate** (NON LEGITTIMO)

≪In merito alle interviste rilasciate ed alle relative espressioni utilizzate , occorre rilevare un intento captativo e non informativo che, dando della categoria un'immagine negativa, ingenerano diffidenza nella clientela≫.

La Corte Suprema ha ritenuta corretta la decisione sopra riportata.

La decisione a parere di chi scrive desta qualche perplessità.

Se da una parte ammette l'uso di un negozio su strada, dall'altra dichiara illegittime tutte le altre iniziative promozionali poste in essere in ragione del fatto che le stesse andrebbero ad incidere sulla "*sfera emotiva*" e *"non quella razionale"* del consumatore.

Incidendo poi sulla sfera emotiva non potrebbe rientrare nell'ambito della nozione di "pubblicità informativa" che caratterizza oggi nel nostro ordinamento la pubblicità dei professionisti (nozione richiamata in tutte le leggi intervenute: legge 248/2006 art. 2, legge 148/2011 art. 3 co 5, DPR 137/2012 art. 4).

In sostanza secondo la Cassazione **la pubblicità informativa è quella con contenuto "razionale".**

Non si può negare lo sforzo della Cassazione di dare criteri di demarcazione tra i non chiari confini della pubblicità "informativa" (razionale) e quella della "non informativa" (emozionale?).

Ma i dubbi che sorgono sono molti: siamo proprio sicuri che il legislatore volesse dire questo quando ha introdotto questa (infelice in quanto assolutamente non chiara) distinzione?

E siamo proprio sicuri che tale distinzione – proprio perché così labile, "evanescente" e dai contorni indefiniti – non sia una maniera per legittimare una valutazione di merito della pubblicità sotto il profilo meramente deontologico, consentendo quindi restrizione che confliggono in maniera ingiustificata con gli obiettivi di liberalizzazione perseguiti oggi dal Legislatore ed auspicati della Comunità Europea?

Vi è poi una novità.

Il recentissimo DPR 137/2012 di riforma delle professioni stabilisce oggi che la pubblicità informativa deve essere «funzionale all'oggetto»: circa tale locuzione nella Relazione Illustrativa così si legge "*le informazioni rese mediante pubblicità devono essere strettamente funzionali all'oggetto, in tal modo assorbendosi ogni necessità di riferimenti ambigui alla dignità ed al decoro della professione, devono rispettare criteri di veridicità e non ingannevolezza*".

Alla luce dei contenuti della nuova disciplina e della relativa Relazione Illustrativa, quali saranno da ora in avanti gli orientamenti degli Ordini e della Cassazione?

STUDIO LEGALE

STEFANELLI & STEFANELLI

prossimi appuntamenti

MEDIAZIONE

avv. Silvia Stefanelli — 17 settembre 2012
Camera dei deputati, Roma al II Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili

La mediazione in ambito di responsabilità medica rappresenta una grande opportunità di giustizia sostanziale

APPALTI

avv. Andrea Stefanelli — **28 settembre 2012 – Milano**
La "Spending Review" e l'obbligo di riduzione dei costi negli appalti pubblici

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IMPRESE

3 ottobre 2012 – Bologna

avv. Alessandra Delli Ponti — Modello Organizzativo 231/2001 – La Responsabilità Amministrativa delle Imprese

Avv. Silvia Stefanelli — Rilevanza legislativa e giurisprudenziale dell'applicazione dei Sistemi Qualità

AVV. ANDREA STEFANELLI
AVV. SILVIA STEFANELLI

AVV. ADRIANO COLOMBAN
AVV. ALESSANDRA DELLI PONTI
AVV. EDOARDO DI GIOIA
AVV. VALERIA FABBRI
AVV. ELEONORA LENZI
DOTT. FEDERICO BRESCHI
DOTT. ANNAMARIA CICERONE
DOTT. ANDREA MARINELLI
DOTT. CLAUDIA PATTI
DOTT. SILVIA PARI
DOTT. FABIO CARUSO

VIA CALANCO, 11
40139 BOLOGNA
TEL. 051 6241209
FAX 051 0821641

WWW.STUDIOLEGALESTEFANELLI.IT